



# La Licenza di Pubblica Sicurezza: La tutela dei propri beni



## 8. L'ARTICOLO 133 DEL TULPS

La prima ipotesi di tutela della sicurezza dei beni è quella prevista dall'art. 133 del TULPS, che consente ai privati proprietari di predisporre una protezione dei propri beni, attuata attraverso l'impiego di guardie particolari giurate nominate dal Prefetto.



## 8. L'ARTICOLO 133 DEL TULPS

### LA NORMA

L'articolo riconosce il diritto all'autodifesa, cioè ammette che il privato possa tutelarsi nei confronti di chi intende privarlo della cosa oggetto del suo diritto di proprietà. Tale potestà, peraltro, andando oltre la lettera della legge, non sembra possa essere limitata soltanto ai soggetti che vantano un pieno diritto di proprietà così come descritto dall'art. 832 del Codice Civile.

Se si accedesse a questa interpretazione letterale della norma si dovrebbe concludere che un soggetto che abbia la disponibilità di beni in virtù di contratti, ad esempio, di usufrutto (art. 2561 c.c.) o di affitto d'azienda (art. 2562 c.c.) non potrebbe richiedere la nomina di guardie particolari giurate.



## 8. L'ARTICOLO 133 DEL TULPS

### LA NORMA

Sembra invece più opportuno ritenere, alla luce anche dell'evoluzione del diritto civile e commerciale, che possano avvalersi della facoltà di cui all'art. 133 del TULPS coloro che intendono proteggere beni sui quali vantano un potere che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Tali beni dovranno essere specificamente indicati nel decreto di nomina della guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 249 del R.D. 635/40 (Regolamento di Esecuzione del TULPS).

Nella considerazione, poi, che la nomina ed il mantenimento di guardie particolari possono rivelarsi eccessivamente gravosi per il singolo soggetto, il legislatore al secondo comma del citato articolo, consente ai proprietari, per meglio sopportare i relativi costi e oneri, di unirsi in consociazioni.



## 8. L'ARTICOLO 133 DEL TULPS

### LE CONSOCIAZIONI DI PROPRIETARI

Una riflessione a parte merita la previsione di cui al secondo comma dell'art. 133 che, come detto, consente che più soggetti possano associarsi, previa autorizzazione del Prefetto, per la nomina di guardie particolari da destinare alla vigilanza in comune delle loro proprietà. Analogamente a quanto previsto dal primo comma dell'art. 133, la possibilità di nominare dei guardiani in forma congiunta è data sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche (pubbliche e private) previa presentazione di una dichiarazione al Prefetto, nella quale vanno indicate, oltre alle generalità e alle firme delle aspiranti guardie giurate, anche le sottoscrizioni dei proprietari.



## 8. L'ARTICOLO 133 DEL TULPS

### LE CONSOCIAZIONI DI PROPRIETARI

Quando l'associazione di proprietari riguarda persone giuridiche, il secondo comma dell'art. 249 del R.D. 635/40 prevede che la manifestazione della volontà di associarsi per la nomina delle guardie giurate debba essere espressa tramite il "rappresentante" delle persone giuridiche. Al riguardo è opportuno ricordare che la dichiarazione resa al Prefetto ha valore di autorizzazione implicita di cui il "rappresentante" dell'ente diventa titolare. D'altro canto, va ricordato che il titolare dell'autorizzazione di polizia risponde in prima persona dell'andamento dell'attività autorizzata, tanto da rispondere anche di ogni sconfinamento nell'illecito amministrativo e penale cui essa dovesse dar luogo.



## 8. L'ARTICOLO 133 DEL TULPS

### LE CONSOCIAZIONI DI PROPRIETARI

Ciò significa che il soggetto al cui nome viene rilasciata la licenza deve trovarsi in una posizione giuridica tale da assicurare non solo un'assidua sorveglianza ma anche la capacità di manifestare pienamente la volontà dell'ente verso l'esterno.

In generale, come si vedrà meglio a proposito dell'intestazione della licenza ex art. 134 del TULPS, si ritiene che quando l'attività in parola venga svolta da una persona giuridica l'autorizzazione deve essere concessa solo al soggetto che, secondo la legge civile, è depositario della legale rappresentanza dell'ente.



## 8. L'ARTICOLO 133 DEL TULPS

### LE CONSOCIAZIONI DI PROPRIETARI

Ciò detto è opportuno chiarire quale configurazione giuridica possono assumere queste riunioni di proprietari. Il TULPS definisce il fenomeno con il termine generico di “consociazione di proprietari”, con una formula che, in effetti, consente agli interessati la possibilità di scegliere la formula organizzativa maggiormente consona ai loro interessi. Si potrà allora avere la fattispecie contrattuale del consorzio tra imprenditori (art. 2602 c.c.), oppure la forma della società semplice (art. 2247 c.c.), qualora sia stato stipulato un contratto espresso dalle parti, ovvero quella della società di fatto. In ogni caso però i servizi di vigilanza dovranno essere resi esclusivamente per i beni di proprietà degli appartenenti alla consociazione, concretizzandosi diversamente una violazione dell'art. 134 del TULPS, punita, ai sensi del successivo art. 140, per esercizio della sorveglianza privata senza la necessaria licenza.





## 8. L'ARTICOLO 133 DEL TULPS

### LE CONSOCIAZIONI DI PROPRIETARI

Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina di guardie giurate gli enti o proprietari debbono produrre, ai sensi del terzo comma dell'art. 249 del Regolamento, "un atto scritto" dal quale risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.



## 9. LA C.D. DOPPIA DECRETAZIONE

Ai sensi del primo comma dell'art. 251 del Regolamento, con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare può essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti ad Enti o persone diverse. Ovviamente, nel caso di beni di diversi proprietari condivisi, laddove dovesse risultare che il richiedente la nomina delle guardie non abbia la piena disponibilità di tutti i beni da vigilare e nell'ipotesi che i diversi proprietari non intendano consociarsi, nel decreto di nomina della guardia particolare giurata dovranno essere indicati solo i beni di esclusiva proprietà del richiedente.



## 9. LA C.D. DOPPIA DECRETAZIONE

Analogamente, nel caso di beni appartenenti allo stesso proprietario che ricadono nel territorio di diverse province, si può autorizzare la stessa guardia giurata ad operare in tali province. In tal caso, ai sensi dell'art. 252 del Regolamento, sarà sufficiente la presa d'atto del Prefetto della provincia diversa da quella nella quale è stato rilasciato il decreto.

Questa ipotesi era, in origine, non ammessa per gli istituti di vigilanza privata, ma la riforma normativa ha superato anche questo limite.



## 9. LA C.D. DOPPIA DECRETAZIONE

Infatti, nella nuova formulazione data dal D.P.R. 153/2008, gli artt. 251 e 252, rispettando l'originaria suddivisione del Regolamento, tendono a superare alcuni contrasti fra le prassi amministrative più rigide e la giurisprudenza amministrativa, incline a liberalizzare l'impiego delle guardie giurate sia rispetto ai vincoli di dipendenza da un solo istituto di vigilanza, sia rispetto al vincolo territoriale (ammissibilità della cosiddetta "doppia decretazione").

Le norme in esame perseguono, però, anche il fine di assicurare una migliore tutela delle guardie particolari dal rischio, piuttosto frequente, di abusi (difficilmente rilevabili nel caso di doppia dipendenza).



## 9. LA C.D. DOPPIA DECRETAZIONE

Per tale motivo gli articoli in questione:

- a) circoscrivono la facoltà di dipendenza plurima solo nei casi e con le garanzie stabilite dal contratto collettivo o dagli accordi sindacali
  
- b) consentono anche l'impiego in province diverse, purché siano garantite la sicurezza delle guardie particolari giurate, in rapporto sia con i limiti della durata giornaliera del lavoro sia con la qualità del servizio.



## 9. LA C.D. DOPPIA DECRETAZIONE

I due articoli in esame sono strettamente connessi: il 251, infatti, disciplina la liberalizzazione dell'impiego delle guardie giurate rispetto al vincolo di dipendenza da un solo proprietario, ovvero da un solo istituto di vigilanza, mentre il 252 riguarda il superamento del vincolo territoriale. In particolare, per quel che concerne l'ambito territoriale, nel caso di guardia giurata dipendente dal privato (*ex art. 133 TULPS*), partendo dalla previsione originaria che consentiva alla stessa guardia di custodire beni posti in province diverse, si è semplificato il procedimento, con la previsione, anziché del decreto di approvazione rilasciato da ogni prefetto interessato (da qui la definizione di "doppio decreto"), di un unico decreto, rilasciato dal Prefetto che ha ricevuto la domanda da parte del proprietario dei beni, e recante l'indicazione delle diverse province ove la guardia può operare, previo assenso dei prefetti interessati.



## 9. LA C.D. DOPPIA DECRETAZIONE

La questione dell'ambito territoriale non si pone, invece, per le guardie giurate dipendenti da istituti di vigilanza che siano autorizzati all'esercizio dell'attività in più ambiti territoriali. In tal caso, infatti, essendo l'ambito di operatività della guardia coincidente con quello dell'istituto, il decreto di nomina, approvato esclusivamente dalla prefettura che rilascia la licenza, abiliterà la guardia ad operare nell'intero ambito territoriale in cui è autorizzato ad operare l'istituto di vigilanza.



## 10. IL REGISTRO PROVINCIALE DELLE GUARDIE GIURATE

Un'altra importante novità della riforma della sicurezza privata è, sicuramente, l'istituzione (art. 252-*bis* del Regolamento) del registro delle guardie giurate presso la Prefettura.

Si tratta della risposta ad un'esigenza molto forte sia delle guardie particolari che dei loro datori di lavoro, che consente, nel caso di perdita del posto di lavoro, la sospensione del titolo, nei due anni di validità e la successiva riattivazione nel caso di nuovo impiego.





## 10. IL REGISTRO PROVINCIALE DELLE GUARDIE GIURATE

L'iscrizione della guardia nel registro istituito presso le prefetture – che, di fatto, rappresenta un collegamento al database centrale alimentato direttamente dalle Prefetture – tende a favorire, in primo luogo, il reimpiego delle guardie disoccupate, contrastando la tendenza ad un rapido ricambio del personale e la mobilità sul territorio. Il *turn-over* nel settore è estremamente elevato specialmente in quelle aree del Paese (Nord, Nord-Est) in cui le maggiori possibilità occupazionali portano i lavoratori, specie i più giovani, a lasciare il prima possibile il settore, in tal modo interrompendo anche lo sviluppo dell'esperienza professionale.



## 10. IL REGISTRO PROVINCIALE DELLE GUARDIE GIURATE

Il secondo risultato che l'istituzione del registro si propone di ottenere è la riduzione del carico burocratico sia del datore di lavoro che delle prefetture. Il registro consentirà, infatti, ai titolari degli istituti di poter disporre di una lista di lavoratori qualificati (il registro reca, tra l'altro, la formazione acquisita e l'impiego prevalente nell'anno) cui poter accedere per le assunzioni, ed alle prefetture di evitare una superflua reiterazione delle procedure di accertamento dei requisiti soggettivi.



## 10. IL REGISTRO PROVINCIALE DELLE GUARDIE GIURATE

Infatti, la confluenza dei registri nell'unica banca dati nazionale degli operatori della sicurezza privata consente sia di riattivare la validità di decreti rilasciati da altre prefetture, nel caso di riassunzione nell'ambito temporale di validità del decreto, sia di semplificare comunque il rilascio di un nuovo decreto, nel caso di riassunzione che avvenga oltre tale ambito.